



Copia autentica

Repertorio N.° { 2453  
                          { 2654

07  
L. 11/12/1877

Costituzione della Cassa Rurale di Prestiti  
S. Felice in Spello

Societa cooperativa in nome collettivo

Luigi Monti  
Luigi Monti  
Stell. Notaro

Regando Sua Maestà Vittorio Emanuele III per  
grazia di Dio, e volontà della Nazione

Re d'Italia

L'anno millesimocentosette, il giorno di Domenica  
primo del mese di Settembre in Spello nella Sagre-  
stia di S. Lorenzo Martire

Avanti di noi D. ~~Luigi Monti~~ Notaro Regio ed  
Archivista residente a Spello, iscritto presso il Con-  
siglio Notarile dei Distretti Ricoverati di Perugia e  
di Orvieto, assistito dai Signori Scissio della Podera  
fu Francesco, negoziante ed Enrico Tosi di Giuseppe,  
fabbricatore, ambedue nati e domiciliati a Spello,  
all'uopo assunti in qualità di testimoni idonei,  
e cogniti a termine di legge, sono costituiti

i Signori

Reverendo D. Luigi Prior Santarelli, fu Gio: Maria, Sa-  
cerdote Paroco = Feliciano Vissi fu Domenico, negozian-  
te possidente = Giuseppe Lanza fu Antonio, addetto fer-  
roviano = Angelo Paris fu Francesco, presidente =

5  
6  
Francesco Pepponi fu Antonio presidente = Giuseppe  
Rambotti fu Antonio egualmente presidente = Felice  
Stiano Peppoloni del fu Giuseppe Serito presidente =  
8  
Francesco Paris fu Gio. Maria Braccante presidente.  
9  
Luigi fu Domenico Monni negoziante presidente  
10  
Reverendo S. Bernardo Angelini del vivo Angelo, Sa-  
cerdote Paroco = Antonio e Giovanni Tini del fu  
Vincenzo agricoltori presidenti = Sante fu Giovan-  
ni Giachetti calzolaio presidente e Pietro Baldo-  
ni fu Gregorio colono: tutti nati e domiciliati  
a Spello, e di piena capacità giuridica, ed a me  
Notaro, e testimoni personalmente cogniti; i qua-  
li a mezzo del presente pubblico atto dichiarano  
alla nostra presenza e degli assenti testimoni, e  
convergono di costituire tra loro una Società in  
nome collettivo sotto la denominazione: Cassa  
Rurale di Prestiti S. Felice, Società Coopera-  
tiva in Nome Collettivo.

La Società avrà la durata di novantanove anni dal  
la data della pubblicazione del presente atto costitui-  
tivo ed annesso Statuto, nel Bollettino Ufficiale  
della Società a senso degli art. 90-95-220 del vigen-  
te Codice di Commercio, con facoltà di prorogarsi.  
Il Signor Tini Feliciano suddetto viene incaricato  
di provvedere alle pubblicazioni di legge del presen-

Ve l'atto costitutivo ed annesso Statuto, e verso gli art. 90-93-220 del codice del commercio.

Compiute le pratiche per la legale costituzione della Società, il sig. Feliciano Tini convocerà entro un mese l'Assemblea Generale per deliberare in quanto sarà del caso.

Secondo foglio  
M. Vio  
M. Vio

Il convocato deliberano di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Presidenza e della Commissione del Sindacato, e perciò invitano i Signori Paris Francesco e Gambotti suddetti a fungere da scrutatori.

Proceduto alla elezione si sono proclamati eletti: il Signor Sebastiano Repulioni suddetto a Presidente, ed il Signor D. Luigi Santarelli suddetto a Vice-Presidente. A Consiglieri i Signori: Tini Giovanni, Tini Feliciano, Lanza Giuseppe, Paris Angelo e Balducci Pietro sopra ricordati.

A Sindaci i Signori: Paris Francesco, Ceppari Francesco, Gambotti Giuseppe, Lanza Giacchetti e Monti Luigi sopra ricordati, i quali dichiarano di accettare l'incarico e vogliono gli intercedenti che le pubblicazioni degli atti ufficiali si facciano nel giornale intitolato Gazzetta di Foligno, che si pubblica in quella città. Convengono e determinano gli intercedenti che il sig. Tini Feliciano sia incaricato di riunire tutte le

difiazioni ed aggiunte, che il Tribunale fosse  
per proporre.

Si fa espressa menzione che l'intervenuto Balzarini  
Pietro mi ha ora dichiarato presenti i testimoni,  
di non poter firmare perche' analfabeta.

Richiesto io Notaio ho ricorato il presente atto costitutivo  
della Cassa Operale di Prestati Felice in quello  
in conformita' dell'art. 128 del Codice di Commercio,  
e ne ho dato lettura completa insieme all'allegato  
Statuto agli intervenuti alla presenza dei nominati  
testimoni.

In seguito di che da me opportunamente interpellato,  
gli intervenuti stessi dichiarano alla presenza di cui  
sopra essere quest'atto pienamente conforme  
all'espressa loro volonta'.

Il presente atto ed inserito Statuto sono redatti in  
carta libera, giusta l'art. 27 et. 9 della nuova  
legge sul bollo e giusta l'art. 228 del Codice di  
Commercio.

Consta il presente atto di due fogli con cinque  
facciate scritte di mia cura per mano di persona  
di mia fiducia, e in cui lince tutte comprese.

Ugolino Sebastiani.

Giulio Santarelli

Francesco Reggiani, Ufficiale Felice

Antonio Cini

Saris Angelo, Lanno Giuseppe

Cini Giovanni

S. Bernardo Angelini, Saris Francesco

Grubbi Sante, Rambotti Giuseppe

Morici Luigi

Della Vedova Nicasio Cost.

Fusi Enrico Cost.

Silvio Marchetti Notaro

Registrato in Foligno il 7 settembre 1907

al n.º 288, Vol. 74, Fog. 8 atti Subbl.º

Gratis

M. Cini Carl

De Bernardi

Statuto

della Cassa Rurale di Prestiti

S. Felice

Società cooperativa in nome collettivo

fondata nel 1907

Costituzione, oggetto e durata

Art. I. - È costituita una società commerciale cooperativa  
in nome collettivo denominata Cassa Rurale  
di Prestiti S. Felice e con sede nella città di Spello

II. - La società, nell'intento di migliorare le condizioni

ni morali e materiali dei soci, ha per oggetto  
l'esercizio del credito a loro esclusivo vantaggio  
nei modi determinati dal presente statuto.

III<sup>o</sup> La durata della Società è stabilita in anni  
novantainove dalla data dell'atto costitutivo  
e potrà essere prorogata.

## SOCIETÀ

IV<sup>o</sup> Possono appartenere alla Società soltanto  
persone ossaquanti alla Religione Cattolica e alle  
vigenti leggi, di conosciuta moralità e onestà, se godono  
di piena capacità giuridica, risiedono nel territorio  
del Comune di Spello, e vi tengano almeno frequente  
dimora, e continue relazioni d'affari e non apparte-  
ngano ad altra Società a responsabilità illimita-  
ta avente lo stesso oggetto.

V<sup>o</sup> La domanda d'ammissione alla Società, sottoscrit-  
ta dal richiedente, è diretta al Consiglio d'am-  
ministrazione, al quale spetta d'accettarla o respin-  
gerla in conformità dell'articolo precedente.

Contro il rifiuto può il richiedente ricorrere alla Com-  
missione dei Sindaci che pronuncia definitivamente.

VI<sup>o</sup> Il numero di Soci è illimitato.

Ogni socio risponde con tutti i suoi averi, in parti uguali, tra  
essi e solidariamente di fronte ai terzi di tutti i debiti

pagamenti sociali. - Essi devono inoltre versare una quota sociale di Lire Una e Centesimi Cinquanta.

VII - È consentito il recesso volontario dalla Società.

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione potrà essere dichiarato recedente il socio che trasporti la propria residenza fuori del territorio del Comune di Spello, o cessi d'avervi frequentemente dimora o continui relazioni d'affari.

VIII - Oltre che nei casi previsti dall'art. 186 n. 1. e 2.

del Codice di Commercio, potrà il Consiglio d'amministrazione venire escluso dalla Società il socio che per la sua condotta si rendesse indegno di appartenervi o contro il quale, per le obbligazioni contratte verso di essa, la Società dovesse agire giudizialmente. Contro la deliberazione è consentito il ricorso alla Commissione dei Sindaci che decide definitivamente.

## Assemblea Generale

X - I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria entro tre mesi dalla chiusura annua dell'esercizio sociale, e in assemblea generale straordinaria ogni volta che il Consiglio d'amministrazione o i Sindaci lo credano opportuno o lo richieda un quinto dei soci con lettera diretta al Consiglio o ai Sindaci, indicando i motivi della convocazione e l'oggetto dell'adunanza.

10 XI<sup>o</sup> L'Assemblea generale è convocata con avviso affisso alla Sede sociale e comunicato anche verbalmente ai soci. - L'avviso deve indicare gli argomenti di trattarsi ed essere pubblicato ed affisso nella sede della Società almeno quindici giorni prima del giorno indetto.

11 XII<sup>o</sup> Trascorsa un'ora da quella determinata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle Assemblee generali i soci non possono farsi rappresentare. - Il socio che senza giustificato motivo non interviene all'Assemblea generale incorre nella penale di Lire Otta, a profitto della Società.

12 XIII<sup>o</sup> Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono obbligatorie per tutti i soci, purché prese a maggioranza di voti dei presenti. - A parità di voti, la proposta s'intende respinta.

13 XIV<sup>o</sup> Per lo scioglimento anticipato della Società sarà necessaria l'adesione di due terzi dei soci.

## Amministrazione

14 XV<sup>o</sup> Il Consiglio d'amministrazione è composto di un Presidente, di un Vice-Presidente e di cinque consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea generale a divarie con segreta votazione a maggioranza di voti presenti, e per ballottaggio in caso di parità. - Il Presidente dura in carica due anni.



Gli altri membri del consiglio sono rinnovati metà per anno, decidendo nel primo anno la sorte. —

18 XVI<sup>o</sup> Se un membro del consiglio perde la qualità di socio o rinunzia alla carica, è eletto dal consiglio assieme unitamente ai sindaci un supplente che dura in carica sino alla prossima assemblea generale ordinaria o straordinaria. Il membro del consiglio eletto in sostituzione dura in carica quanto sarebbe durato il sostituito.

16 XVII<sup>o</sup> La società è rappresentata giudizialmente ed extragiudizialmente dal Presidente del consiglio d'Amministrazione o da chiunque fa le veci. — La firma sociale spetta al Presidente ed in sua assenza o impedimento al Vice-Presidente. — Tutti gli atti però che obbligano la società devono inoltre essere controfirmati da due consiglieri. —

17 XVIII<sup>o</sup> Il consiglio d'Amministrazione è convocato almeno una volta al mese; esso delibera validamente se presenti almeno cinque dei suoi componenti. — A parità di voti prevale il voto del Presidente. —

18 XIX<sup>o</sup> Ogni deliberazione del consiglio che riguardi la persona o gli interessi di alcuno dei suoi membri, o dei parenti o affini di quarto grado, dev'essere presa senza intervento del medesimo ed approvata dai sindaci.

19 XX<sup>o</sup> Gli amministratori sono esonerati da ogni obbligo di cauzione. —

20

## Sindaci

XXI La gestione della Società è sorvegliata da un Sindaco capo, due Sindaci e due supplenti eletti ciascuno anno dai soci nell'Assemblea generale ordinaria, a maggioranza di voti presenti e per ballottaggio in caso di parità. - Per la validità delle loro deliberazioni occorre l'intervento di tre fra essi. - Per quanto non è disposto nel presente statuto sono loro applicabili gli articoli 183-184-185 del codice di commercio.

## Capitale Sociale = Utili e Perdite

21

XXII Il Capitale Sociale è illimitato.

Esso è formato dalle quote dei soci e dal fondo di riserva.

22

XXIII Gli utili netti di ciascun esercizio sociale annuo saranno interamente devoluti al fondo di riserva. - Quando questo sia divenuto sufficiente ai bisogni sociali, i frutti d'esso e i successivi aumenti annui saranno erogati a vantaggio di un'opera di comune utilità dei soci o di beneficenza designata dall'Assemblea generale. - Le perdite eventuali saranno ripartite fra i soci in parti uguali, qualora il fondo di riserva non sia sufficiente.

## Operazioni Sociali

23

XXIV La Società esercita il credito a favore esclusivo dei soci,

loro fornendo a titolo di mutuo fruttifero il denaro necessario per loro interessi.

1  
1 XXV° Essa provvede ai mezzi necessari contraindossando suoi tui passivi e ricevendo in depositi somme da soci o da terzi. - L'Assemblea generale ordinaria determina annualmente la somma totale massima in mutui o in depositi che il Consiglio sia in facoltà di contrarre o ricevere e il massimo tasso del relativo interesse.

2 XXVI° Il massimo del credito che la Società può concedere a un socio e il tasso d'interesse a carico del socio mutuario sono pure determinati annualmente dall'Assemblea generale ordinaria.

3 XXVII° La richiesta di mutuo è dal socio diretta al Consiglio d'Amministrazione e, oltre alla somma e alle altre indicazioni opportune, deve indicare lo scopo e l'impiego del capitale a mutuarci. - Il Consiglio delibera sulla richiesta.

4 XXVIII° Ogni mutuo deve essere garantito in modo sicuro con fidejussione solidale, ipoteca o pegno.

5 XXIX° La Società si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutto il prestito senza tener conto della scadenza, se il socio non impiega il denaro mutuatogli allo scopo da esso indicato, o più non offre garanzia personale di solvibilità, sempre

61.12

quando anche le garanzie personali o reali da esso prestare vengano meno anche in parte, né altre sufficienti sieno fornite; qualora i mutui o i depositi passivi da essa contratti sieno denunciati o ritirati in massa, salvo le maggiori agevolanze possibili ai soci costituenti.

29

XXX Se il socio richiedente il mutuo è un affittuario, colono o mezzadro, dovrà unire la dichiarazione del locatore il quale si obbliga a non invocare contro la società pel mutuo richiesto il privilegio di cui all'art. 1958 del codice civile. — Ogni socio richiedente dovrà pure dichiarare di non aver contratto alcun prestito verso istituti di credito agrario importante il privilegio di cui nella legge 22 Febbraio 1887.

30

XXXI Per ogni altra operazione di credito che si volesse dalla società intraprendere a favore dei soci sarà necessaria l'approvazione dell'Assemblea generale. E' però interdetto ogni affare aleatorio.

31

XXXII I Bilanci annuali, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria, dovranno recare in modo chiaro e preciso l'indicazione del capitale sociale, e del fondo di riserva esistenti, dei mutui attivi e passivi e depositi contratti nel periodo precedente, dei rimborsi operati, degli uti

li o delle perdite e in genere lo stato completo attivo e passivo dell'azienda sociale.

## Amministratori ed Impiegati

32 XXXIII° Le funzioni dei membri del consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci sono gratuite. Qualora si ritenga opportuno, potranno venire assunti al disimpegno delle operazioni sociali diverse un cassiere, un ragioniere ed altri impiegati. - Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla loro nomina, ne stabilisce la durata e la natura delle funzioni e ne determina, ove del caso, la retribuzione.

## Disposizioni Diverse

33 XXXIV° Le pubblicazioni della Società si faranno nella « Gazzetta di Foligno » che si pubblica in Foligno. Venendo per avventura a cessare questo giornale, esse verranno fatte, su provvedimento della Presidenza, in altri giornali sino a designazione dell'Assemblea generale.

34 XXXV° E' assolutamente interdetta ogni suddivisione dello scopo della Società. I Soci non potranno mai procedere alla divisione fra essi del capitale sociale, ma in qual-

1114

in ogni caso di scioglimento della Società il capi-  
tale medesimo verrà destinato ad un'opera  
di pubblica utilità esistente o da crearsi  
nel Comune di Spello.

35 XXXVI Per quanto non dispongono la legge e il  
presente Statuto e senza derogare all'una o all'  
l'altro specialmente per l'ordinamento inter-  
no della Società, potrà essere compilato ap-  
posito regolamento, sottoposto all'appro-  
vazione dell'Assemblea generale.

36 XXXVII La Società non potrà senza l'autorizza-  
zione dei Sindaci stare in giudizio, sia contro estran-  
nei, sia contro i soci, salvoché, quanto a que-  
sti, pel pagamento dei mutui loro concessi.

37 XXXVIII I Sindaci convocano e presiedono  
l'Assemblea generale ove si tratti di agire in  
responsabilità civile o penale contro gli am-  
ministratori e rappresentare la Società in  
giudizio contro i medesimi.

38 XXXIX Le disposizioni dell'articolo 23 non  
possono essere modificate, se non vi aderiscono  
tutti i soci iscritti. Per ogni altra mo-  
dificazione dello Statuto è sufficiente l'ade-  
sione di due terzi dei soci.

39 XL Ogni controversia fra i soci circa

modello  
Set 1930

N. 11

L'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è decisa definitivamente dall'Assemblea generale.

Popoloni Sebastiano

D. Luigi Santarelli

Francesco Seppori

Vim Giovanni

Vim Feliciano

Lanna Giuseppe

Antonio Vim

Parij Angelo

D. Bernardo Angelini

Mambotti Giuseppe

Parij Francesco

Giambetti Santo

Manni Luigi

Della Vedra Manni Carlo

Fani Enrico

Filivis Marchetti Notaro.

Vista la presente in conformità del originale ed allegato, scritto l'originale in due fogli uno del quale è firmato si ritorna a tutto da del M. Pardo sig. Don Pardo Pardo Angelo

Stampa: D. DI SO. FRANCO RA NCOBOLLI POS TALI VALE LIBRE QUARTO DI FOGLI

1111

La carta libera a 9000000 del 1870  
di N. 9 delle leggi sul telegrafo  
ha vigore e vale 2000 lire di  
comunicazione.

La carta libera a 9000000 del 1870  
di N. 9 delle leggi sul telegrafo  
ha vigore e vale 2000 lire di  
comunicazione.



Stato di Lombardia  
1870

QUARTO DI FOGLIO DI  
POSTALI VALE LIRE 500